

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – CARATTERE – SEDE - SCOPO

ART. 1 COSTITUZIONE

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "AGENZIA LANE D'ITALIA ETS", nella forma di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale (in seguito "Agenzia" o "associazione").
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS").
3. L'Agenzia è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.
4. La durata dell'Agenzia è fissata al 31 dicembre 2032. Tale termine potrà essere prorogato dall'Assemblea.

ART. 2 CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Agenzia è un'associazione sorta per iniziativa dell'Unione italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vercelli, Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte, Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Sardegna, L'associazione è volta alla promozione dell'impiego delle lane autoctone con i conseguenti riflessi sul mantenimento dell'economia montana e sul rispetto dell'ambiente.
2. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

ART. 3 SEDE

1. L'Agenzia ha sede legale in Biella, Via Aldo Moro 15/b, presso l'attuale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Con deliberazione dell'Assemblea potrà essere mutata la sede dell'Agenzia. La variazione

della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 4 SCOPI DELL'AGENZIA E ATTIVITA'

1. L'Agenzia persegue lo scopo di aumentare l'utilizzo di lana prodotta in Italia per conseguire un miglioramento della bilancia valutaria nel settore ed un aumento dell'occupazione, specialmente giovanile, nelle zone agricole interessate.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni.

3. L'attività dell'Agenzia si sviluppa inizialmente nei settori della lana e potrà estendersi a tutte le fibre tessili naturali di produzione nazionale ed estere.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- contribuire al potenziamento dell'allevamento ovino italiano razionalizzando la produzione di lana utilizzabile economicamente dall'industria trasformatrice nazionale e migliorando l'equilibrio fra carne, latte e lana con conseguente aumento della redditività dell'allevamento laniero;
- contribuire all'aggiornamento culturale del settore che permetta di sperimentare e di diffondere gli indirizzi più adatti allo scopo nel campo genetico, dell'organizzazione dei terreni da pascolo, dell'alimentazione, del lavoro di allevamento, della raccolta e della prelavazione della lana, dei rapporti fra produttori di lana ed industrie utilizzatrici.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 5 REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

1. Possono esseri associati aderenti le Persone giuridiche, le Persone fisiche, gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa nonché gli Enti Pubblici e privati aventi attività e scopi analoghi e, comunque, non in contrasto con quelli dell'Agenzia.

2. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. L'ammissione degli associati avviene su domanda della persona fisica o dell'ente nella persona del legale rappresentante. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, che comunica l'ammissione all'associato o il rigetto della domanda entro 60 giorni dalla richiesta.

Qualora la domanda sia accolta, il nuovo associato viene iscritto nel libro associati. Qualora la domanda sia rigettata, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile.

2. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle deliberazioni adottate dai suoi organi, secondo le competenze statutarie.

2. L'associato ha il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee,
- esaminare i libri associativi secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro dei associati, purché in regola con il versamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso;
- per ritardato pagamento della quota associativa;
- per delibera di esclusione dell'Assemblea per accertati gravi motivi.

2. L'associato che vuole recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio sociale ed il recesso produce effetto per l'anno successivo. Nel caso in cui il recesso sia motivato con la non accettazione dell'onere finanziario posto a carico dell'associato, il medesimo ha effetto immediato.

3. La morosità viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per quegli associati che sono in ritardo di un anno nel pagamento della loro quota, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'Assemblea.

L'esclusione è disposta dall'Assemblea per gravi motivi con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

La perdita della qualità di associato non esonera quest'ultimo dalla eventuale responsabilità per gli atti compiuti dall'Agenzia nel periodo di sua adesione.

Art. 9 VOLONTARI

1. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

3. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO III

ART. 10 ORGANI DELL'AGENZIA

1. Sono organi dell'Agenzia:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed il Vice Presidente
- l'Organo di controllo laddove si verificano i presupposti di cui all'art. 30 c.2 D. Lgs. 117/ 2017.

2. Le adunanze e le riunioni degli organi associativi collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dagli associati iscritti nel Libro associati in regola con le quote associative.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se anche lui assente o impedito, dal consigliere presente che risulti iscritto nel libro associati da più tempo.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'eventuale approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. È convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare a mezzo lettera, fax, e-mail o altri mezzi digitali, inviato al recapito risultante dal libro degli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata:

a- per decisione del Consiglio Direttivo;

b- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei associati aventi diritto di voto.

5. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; le votazioni riguardanti le persone sono svolte a scrutinio segreto. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del associato che partecipa e vota.

6. Delle riunioni delle Assemblea è redatto verbale; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea e conservato presso la sede dell'associazione.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove nominato e ne definisce gli eventuali compensi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sul trasferimento della sede dell'associazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, dei due terzi dei associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei associati aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei associati aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che governa l'associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea. La maggioranza dei consiglieri viene scelta tra le persone fisiche

associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate. I consiglieri possono essere anche non essere associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche associative.

2. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più consiglieri, purché in numero inferiore alla metà dei membri in carica, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all'integrazione del Consiglio. I membri così nominati sono scelti dalla lista dei non eletti e restano in carica come gli altri consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario o quando lo richieda un terzo dei componenti.

4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) amministrare l'associazione, attuare le deliberazioni dell'Assemblea e deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione, per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) disciplinare l'ammissione dei associati e determinare la quota associativa annuale;
- h) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- i) determina le modalità di funzionamento di Comitati tecnici e ne nomina i componenti ed i relativi Presidenti;
- j) delibera sull'affidamento di specifici incarichi di consulenza e collaborazione ed esperti e consulenti esterni;

k) può istituire sedi operative presso organismi che collaborano con l’Agenzia per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Agenzia;

l) delibera sugli accordi di collaborazione tra l’Agenzia ed altri Enti, istituzioni ed organismi;

m) delibera su tutte le materie non espressamente attribuite dalla Legge, ovvero dal presente statuto, ad altri Organi dell’Agenzia.

6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente mediante invito, anche telefonico, effettuato direttamente ai membri, presso il recapito da ciascuno indicato, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza con indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora .

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano.

Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

Art. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'associazione sia nei riguardi dei associati sia dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche associative.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La firma presenza o la firma del Vice-Presidente costituisce prova di assenza o impedimento del Presidente.

ART. 17 ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità associative
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del presente Statuto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

ENTRATE ESERCIZI E LIBRI SOCIALI

ART. 18 LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 19 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi ai associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 BILANCIO

1. Il bilancio consuntivo dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo sottopone all'Assemblea per approvazione entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V

SCIoglIMENTO

ART. 23 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

ART. 24 CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in base alla sede dell'associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla domanda di arbitrato.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820 c.p.c. che decorrono dalla data di accettazione della propria nomina. L'arbitro dovrà decidere in via rituale secondo diritto. Il lodo sarà appellabile.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'Organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 25 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26 NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione ed essere speso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS come ETS nella sezione "altri enti del Terzo settore".

Letto, confermato e sottoscritto.